



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 05/06/2020

FATTO

1. Il ricorrente afferma di essere intestatario di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali della serie P/O - Q/P, sottoscritti in data 14.07.1986 e 29.07.1986, e di averne richiesto il rimborso in data 18.01.2017. Sostiene di avere ricevuto il rimborso per un valore di euro 37.948,81 ciascuno, che risulta inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro dei titoli. In particolare, lamenta il mancato riconoscimento per il periodo che va dal 21° al 30° anno dei rendimenti previsti dai BPF e rappresentati da Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, come risultante dalla tabella stampata a tergo. Osserva che sul retro dei BPF è stato apposto, in base al d.m. 13.06.1986, un timbro per modificare le condizioni di rimborso soltanto fino al 20° anno. Essendo stati sottoscritti i BPF dopo l'emanazione del d.m. e non essendo state incorporate nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando, in particolare, la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ritiene legittimo il proprio affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sui BPF, relativa ai criteri di rimborso per il periodo successivo al 21° anno. Chiede pertanto il ricalcolo e la liquidazione dei rendimenti relativi all'ultimo decennio sulla base dei tassi originariamente riportati sul retro dei titoli.

2. L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, osserva che la serie di emissione è la "Q", istituita con apposito decreto 13 giugno 1986. Afferma che i buoni sono



stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti a una serie precedente, sui quali sono stati apposti timbri recanti l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Ne ricava che non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati. Precisa inoltre che il d.m. ha stabilito che si potesse utilizzare anche il Buono della serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse. Aggiunge che il timbro apposto sul retro sostituisce *in toto* la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente Serie "P". L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, il ricorrente osserva che parte resistente attribuisce impropriamente al ricorrente deduzioni e affermazioni mai esposte dallo stesso. Rileva che l'affermazione dell'intermediario di dover apporre il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, e non anche il rendimento bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, non trova fondamento nel richiamato decreto. Giudica non pertinente il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 3960/2019 che ha ad oggetto buoni postali emessi in epoca anteriore alla pubblicazione del d.m., diversamente dai buoni oggetto del presente ricorso emessi successivamente all'entrata in vigore del d.m. Rileva infine che, in fattispecie analoghe al caso in esame, i Collegi territoriali dell'ABF, in accoglimento dei ricorsi, hanno riconosciuto il diritto dei sottoscrittori al ricalcolo degli interessi in base alle indicazioni riportate sui titoli.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull'individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di due Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P, emessi in data 14.07.1986, il primo, e 29.07.1986, il secondo.

La questione sollevata dal ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP serie "Q", emessi a partire dal giugno 1986. In particolare, il ricorrente ritiene che il rendimento dei buoni, per il periodo relativo agli anni dal ventunesimo al trentesimo, vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie Q), bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell'emissione.

2. Orbene, in relazione ai titoli emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, che è intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso debbano prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura



degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

3. Con riferimento ai buoni oggetto del presente ricorso, può rilevarsi che sulla facciata anteriore dei titoli risultano apposti due timbri indicanti la serie “P” e la “serie Q/P”. Sul retro risultano stampigliate – sopra l’originaria griglia di rendimento relativa ai buoni della serie “O” – due tabelle di rimborso corrispondenti ai tassi applicati dall’intermediario resistente e previsti per i Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie “P/O”, la prima, e “Q/P”, la seconda. Entrambe le stampigliature, tuttavia, indicano i rendimenti dei titoli solo fino al ventesimo anno.

Al riguardo, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che la presenza di un doppio timbro, riportante tassi di interesse diversi, non impedisce la riconducibilità del titolo alla serie più recente, (cfr. decisione n. 25364 del 30.11.2018), che nel caso di specie risulta essere la serie “Q/P”.

4. Ciò premesso, per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l’orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell’8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l’affidamento riposto dal cliente in merito all’applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l’emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l’amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all’emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L’intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritte del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso, per esempio, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

Da ultimo, l’orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l’ha ritenuto non scalfito “*dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...). Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 (“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”)* per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che i buoni in questione sono stati rimborsati in data 18.01.2017, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli e detratto quanto già ricevuto a titolo di rimborso con riferimento al medesimo periodo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato in relazione al medesimo periodo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA